

## **Novità in materia di "Contratto di Associazione in partecipazione"**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183"* , *in vigore dal 25 giugno 2015*.

In particolare l'art. 53 del citato decreto, ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell'art. 2549 c.c., e stabilendo che se l'associato è una persona fisica il suo apporto *"non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro"*.

*"Dunque in base alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore "fino alla loro cessazione"*.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

Art. 53

Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;

b) il comma terzo e' abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.